



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)
61039 Piazza Perticari, 20
Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056
Partita IVA 00129020418
e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it
<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

- *Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.1 del 18-1-2017, esecutiva*
- *Affisso all'Albo Pretorio Comunale on line per giorni 15 con inizio dal 30-01-2017 sino al 14-02-2017*
- *Integrato con deliberazione Consiglio Comunale n. 54 del 20-12-2017*
- *Modificato e sostituito integralmente nelle parti del TITOLO 1-TITOLO 2 e le Tabelle A-B-C-D- e parte del TITOLO 3 in corrispondenza al CAPO VIII -CAPO IX - CAPO X - CAPO XI- CAPO XII CAPO XIII- CAPO XIV ovvero dall'art 38 all'art. 55, che si intendono integralmente sostituiti dalla parte generale e dalla parte speciale del testo unico regolamentare per la disciplina delle prestazioni e dei servizi socio assistenziali dell'ATS 6 approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 80 del 30-12-2020*

**Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia Conti**

SOMMARIO

***Abrogati con deliberazione Consiglio comunale n. 80 del 30-12-2020**

TITOLO 1	PRINCIPI GENERALI	Pag. 4
Capo I	DEFINIZIONI E CRITERI	Pag. 4
Capo II	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	Pag. 7
TITOLO 2	SERVIZI SOCIALI	Pag. 9
Capo III	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	Pag. 9
Capo IV	MANTENIMENTO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI	Pag. 9
Capo V	INTEGRAZIONE RETTA PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI	Pag. 11
Capo VI	MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO FAMILIARE O ETEROFAMILIARE	Pag. 12
Capo VII	ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE O TERRITORIALE	Pag. 13
TITOLO 3	INTERVENTI SOCIALI	Pag. 14
Capo VIII	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	Pag. 14
Capo IX	CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI	Pag. 17
Capo X	BUONI SPESA	Pag. 19
Capo XI	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA	Pag. 19
Capo XII	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE	Pag. 20
Capo XIII	EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI	Pag. 20
Capo XIV	CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE	Pag. 21

Capo XV	RIDUZIONI O ESONERI SULLE TARIFFE PREVISTE PER I SERVIZI SCOLASTICI	Pag. 23
TITOLO 4	NORME FINALI E TRANSITORIE	Pag. 24
Capo XVI	ALBO BENEFICIARI – CASELLARIO DELL’ASSISTENZA – ENTRATA IN VIGORE – RINVIO ALLE NORME	Pag. 24

ALLEGATI:

Tabella A		
VALUTAZIONE DEL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI		Pag. 26

Tabella B		
INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI		Pag. 27

Tabella C		
INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA IN CSER		Pag. 28

Tabella D		
COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE		Pag. 29

Tabella E		
ESONERI E RIDUZIONI - RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO)		Pag. 30

Tabella E1		
RIDUZIONI - RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO) NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI PARI E/O SUPERIORI A TRE		Pag. 30

TITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

Capo I

DEFINIZIONI E CRITERI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'accesso dei cittadini alla rete degli interventi e servizi sociali erogati dal Comune.

Per interventi e servizi sociali si intendono le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona umana. Le norme regolamentari, per quanto applicabili, sono estese a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge le cui funzioni amministrative sono esercitate dal Comune.

ART. 2

FINALITA'

Con la gestione degli interventi e servizi sociali oggetto del presente Regolamento, l'Amministrazione comunale persegue l'obiettivo fondamentale della realizzazione e della gestione del sistema integrato dei servizi sociali per il superamento delle situazioni di disagio della persona umana e di difficoltà della famiglia.

Per conseguire le finalità suddette il Comune concorre all'integrazione degli interventi e servizi sociali attraverso la concertazione e cooperazione con i servizi pubblici in particolare con l'Ambito Territoriale Sociale (ATS) di riferimento e i servizi sanitari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

ART. 3

Definizioni - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI EROGATI DAL COMUNE

Agli effetti del presente regolamento si definiscono "Servizi Sociali", le attività esercitate dall'ente e da altri soggetti pubblici o privati mediante strutture di servizi organizzati aventi carattere di continuità, quali strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale (CSER, COSER, Case di Riposo, Residenze Protette) Servizio di assistenza domiciliare (SAD), Assistenza educativa scolastica ai minori con disabilità e Assistenza Educativa domiciliare per minori.

Per "Interventi Sociali" si intendono prestazioni di sostegno economico transitorie, dirette a fornire un supporto temporaneo a persone e famiglie in condizioni di precarietà sociale, ai minori e agli anziani in condizioni di disagio, alle persone con limitazioni psico-fisiche, alle famiglie in emergenza abitativa, ecc.

ART. 4

ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

L'accesso ai servizi di natura sociale che erogano prestazioni di tutela delle persone con carattere di continuità, è aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti di ammissibilità in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso.

L'ammissione ai servizi sociali è determinata dal presente regolamento tenendo conto della situazione economica dichiarata attraverso l'attestazione ISEE di cui al D.P.C.M. n. 159 del

05.12.2013 e successivi decreti attuativi, la quale costituisce anche elemento di valutazione per la compartecipazione del destinatario al costo del servizio.

L'ammissione ai servizi che erogano prestazioni di supporto psicologico viene proposta dal Servizio Sociale Professionale comunale e dai servizi competenti dell'ASUR e prescinde dalle norme di accesso disciplinate dal presente regolamento.

ART. 5

ACCESSO AGLI INTERVENTI SOCIALI

L'accesso agli interventi sociali erogati dal Comune è aperto alle famiglie in connotate situazioni di bisogno.

Ai fini dell'accesso agli interventi di tipo economico si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica attraverso la presentazione della attestazione ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.

Agli effetti della valutazione socio-economica, la famiglia è costituita dai componenti della famiglia anagrafica, iscritti nell'Anagrafe della Popolazione residente al momento della domanda, con esclusione delle collaboratrici familiari e delle persone per le quali è stato avviato il procedimento di cancellazione per irreperibilità.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che non sia tra loro intervenuta la separazione legale.

Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.C.M. 159/2013, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio.

La condizione preliminare per accedere agli interventi sociali erogati dall'ente è costituita dalla iscrizione anagrafica consolidata da almeno 60 giorni e dalla presenza dei richiedenti a carattere permanente nel territorio.

Per l'accesso agli interventi economici di cui al TITOLO III - Capo VIII, Capo IX e Capo X è condizione necessaria la residenza anagrafica continuativa da almeno 6 mesi. 1

1 Comma aggiunto con atto consiliare n. 54/2017

ART. 6

VALUTAZIONE SITUAZIONE DI BISOGNO E DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Il disagio sociale è determinato dalla evidenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:

- la condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione economica e lavorativa;

Il disagio socio-economico è determinato dalla presenza di eventi che incidono negativamente nella vita della famiglia:

- Malattia invalidante di un componente;
- Disoccupazione nell'ultimo biennio;
- Precarietà occupazionale persistente;
- Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali;
- Separazione dei coniugi nell'ultimo anno in presenza di figli minori;

- Indisponibilità di beni essenziali: automobile, lavatrice o televisore;
- Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze di acqua, elettricità e gas, reiterato per oltre 6 mesi;

Ai fini del presente regolamento, il disagio sociale produce una diminuzione del reddito familiare calcolato sulla base dei valori indicati nella tabella A allegata al presente regolamento. Il disagio socio-economico viene accertato dal Servizio Sociale Professionale dell'ente, mediante:

- la documentazione presentata dagli interessati;
- la documentazione in possesso dell'ente;
- le informazioni acquisite mediante la Polizia Municipale;
- le informazioni acquisite presso altri soggetti pubblici e/o privati;
- eventuali visite domiciliari.

ART. 7

SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA

E' previsto l'accesso immediato ai servizi e agli interventi sociali con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali per situazioni di emergenza in caso di tutela delle vittime di abusi e maltrattamenti familiari, anche in deroga ai vari criteri di non ammissibilità previsti.

L'Amministrazione potrà successivamente intentare un'azione legale sugli obbligati agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile e al successivo art. 8, per il recupero di quanto erogato.

ART. 8

SOGGETTI TENUTI ALLA SOLIDARIETA' FAMILIARE

L'accesso agli interventi e servizi sociali è subordinato all'assenza o all'impossibilità di partecipazione dei soggetti civilmente obbligati alla solidarietà familiare e indicati all'art. 433 del Codice Civile e pertanto:

- il coniuge;
- i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali;

Nel caso in cui il richiedente l'intervento socio-assistenziale abbia effettuato donazioni e/o lasciti mobiliari o immobiliari nei dieci anni antecedenti la domanda, potranno essere convocati anche i beneficiari dei suddetti lasciti/donazioni.

I suddetti obbligati, in tutto ovvero in parte, sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare la loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito, anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico e assistenziale dello stesso.

I soggetti civilmente obbligati partecipano al progetto assistenziale **concordato con il Comune** sottoscrivendo apposito impegno al versamento, in favore del richiedente, della somma definita.

In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno, ovvero di inottemperanza da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, il Comune laddove ne ricorrano i presupposti, segnala l'assistito alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.

ART. 9

INTERRUZIONE DEGLI INTERVENTI

Qualora vengano accertati da parte dell'Amministrazione Comunale, con qualunque modalità, redditi e patrimoni in capo all'assistito o ai parenti obbligati agli alimenti, non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione della prestazione fino a quel momento concessa, fatte salve le azioni poste in atto a tutela dell'incolumità dei soggetti.

E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ART. 10

ATTENUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sociali previsti dal presente regolamento per le famiglie con disagio sociale e/o disagio economico, vengono erogati **con intensità attenuata** in presenza di uno o più dei seguenti indicatori:

- godimento di abitazione assegnata da enti pubblici a titolo assistenziale;
- presenza sul territorio o nei comuni limitrofi di parenti di 2° grado (fratelli) in condizione di dare supporto morale e/o materiale al richiedente disagio;
- abitazione in alloggio con superficie, arredi e strumenti informatici di quantità e qualità superiori al livello ordinario di benessere di una famiglia di medio reddito;
- tenore di vita non proporzionato alle condizioni di disagio sociale ed economico rappresentate;
- possesso di animali di affezione di costoso mantenimento;
- mancanza di consapevolezza della condizione di disagio familiare e di responsabilità nei confronti della famiglia da parte di tutti i componenti del nucleo;
- presenza di fatti rilevanti nella dinamica socio-economica della famiglia che al momento dell'istanza sono stati volontariamente omessi al Servizio Sociale dell'ente;
- integrazione: beneficio alle misure di sostegno economico di contrasto alla povertà concesse dallo Stato, dagli Enti Nazionali o dalla Regione;

2

Gli indicatori suddetti accertati d'ufficio o dalla Polizia Municipale, vengono comunicati al Servizio Sociale Professionale dell'ente che propone la misura dell'attenuazione dell'intervento.

2 Punto aggiunto con atto consiliare n. 54/2017

Capo II

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 11

PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste di ammissione agli interventi e servizi sociali devono essere presentate dai soggetti aventi titolo, sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento e secondo le modalità di

presentazione, la modulistica ed i termini indicati di volta in volta, negli avvisi pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali o dall'Ambito Territoriale Sociale.

ART. 12

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Servizio provvede ad avviare il procedimento conseguente alla richiesta, ed a dare comunicazione della notizia ai richiedenti ai sensi dell'art.8 della legge 241/1990. La comunicazione di avvio del procedimento viene effettuata:

- contestualmente alla pubblicazione degli avvisi pubblici recanti le modalità di accesso agli interventi;
- con la pubblicazione degli avvisi nel sito internet istituzionale del Comune;
- mediante altre forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta in base al numero dei destinatari.

ART. 13

ESAME DELLE DOMANDE

L'esame delle pratiche è affidato all'Ufficio Servizi Sociali dell'ente, il quale provvede ad effettuare l'istruttoria con i suoi addetti svolgendo:

- la valutazione delle condizioni di ammissibilità sulla base dei criteri stabiliti dal presente Regolamento o da bandi specifici nel caso di istanze presentate sulla base di prestazioni erogate dallo Stato, dall'INPS, dalla Regione o da Enti, per i quali il Comune svolge la funzione di istruttoria delle istanze;
- l'accertamento d'ufficio dei fatti e delle condizioni dichiarate nelle domande;
- l'accertamento sulla presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare;
- la verifica delle possibilità d'integrazione degli interventi con i servizi sanitari ed i servizi educativi;
- l'accertamento degli interventi e dei servizi sociali già in godimento della famiglia;
- la valutazione delle condizioni per l'interruzione degli interventi;
- la valutazione delle condizioni per l'attenuazione dell'intensità degli interventi;
- la verifica della coerenza con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
- la congruità della spesa con i fondi attribuiti con il Piano Esecutivo di Gestione;
- l'elaborazione di una proposta motivata sulla base delle norme di legge e del presente regolamento.

ART. 14

ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dal Regolamento e dagli atti di indirizzo dell'Assessorato ai Servizi Sociali, compete al Responsabile di Settore l'adozione degli atti e dei provvedimenti conseguenti alle richieste di accesso agli interventi e servizi sociali che impegnano finanziariamente l'Amministrazione.

I soggetti competenti e gli operatori addetti ai servizi sociali che curano i procedimenti amministrativi, nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme, delle disposizioni e delle direttive, devono attenersi a criteri di obiettività, uguaglianza ed imparzialità.

ART. 15

PREAVVISO DI DINIEGO

L'autorità competente, prima di adottare un provvedimento negativo, comunica ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda; gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

ART. 16

CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune provvede ai controlli necessari alle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e dei ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013 e successivi decreti attuativi specialmente per le attestazioni con valore ISEE zero.

ART. 17

FINANZIAMENTO

Il finanziamento degli interventi e servizi sociali viene definito annualmente in sede di approvazione del bilancio, mediante previsione dei capitoli di spesa, distinti in base alle tipologie di intervento o servizio, previa analisi dei bisogni effettuata dal servizio proponente e tenuto conto dei contributi erogati dalla Regione e dei trasferimenti ricevuti dallo Stato o da altri Enti.

TITOLO 2 - SERVIZI SOCIALI

Capo III

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 18

Per il Servizio Assistenza Domiciliare si rimanda al vigente Regolamento in materia approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 46 del 29.09.2009.

Il Regolamento Comunale resterà in vigore sino a nuove disposizioni normative regionali e/o nazionali in materia, nonché sulle eventuali disposizioni di Regolamento d'Ambito nella Gestione Associata dei servizi (come stabilito all'art. 2 del presente Regolamento) e alle decisioni che potranno rideterminare i criteri di accesso, la quantificazione del Servizio e l'eventuale compartecipazione al costo del Servizio stesso, che verranno prese in sede di Comitato dei Sindaci e ratificate dalle assemblee consiliari dei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale.

Capo IV

MANTENIMENTO OSPITI STRUTTURE RESIDENZIALI

ART. 19

UTENZA

Il Comune provvede alla integrazione della retta di mantenimento a favore delle persone anziane e/o disabili che, in ragione della elevata fragilità personale o limitazione di autonomia, sono ospiti

delle strutture residenziali per anziani (Comunità alloggio, Case di Riposo, Residenze protette, Case albergo, Alloggi sociali), o delle strutture residenziali per disabili (Comunità alloggio, Comunità socio-educative-riabilitative, Residenze Protette) nelle situazioni in cui si riscontra l'incapacità economica della persona e/o dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare, a sostenere autonomamente il pagamento della retta di mantenimento.

ART. 20

ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio della integrazione della retta di mantenimento è subordinato alle seguenti condizioni:

- residenza anagrafica nel comune, con decorrenza di almeno un anno antecedente la richiesta;
- documentata insufficienza economica della persona a sostenere il mantenimento della retta nella struttura residenziale, sulla base dei parametri stabiliti nella tabella B allegata al presente regolamento;
- inesistenza o incapacità dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare, ai sensi dell'art. 8;
- non essere proprietari di beni immobili, terreni e/o risorse finanziarie di qualsivoglia natura, il cui valore economico sia sufficiente al pagamento della retta, compresa la casa di abitazione, a meno che la stessa non sia occupata dai genitori, e/o dal coniuge, e/o da fratelli e sorelle, e/o figli minori, e/o figli con disabilità permanente e purché non siano titolari di altri diritti reali.

ART. 21

SPESE PERSONALI

Ai soggetti ammessi al servizio viene riservata una quota mensile per soddisfare i bisogni personali essenziali che pertanto viene detratta dai redditi personali nel calcolo dell'integrazione della retta di mantenimento.

Le quote suddette del valore indicato nella Tabella C, sono stabilite e determinate sulla base delle vigenti disposizioni emanate dalla Regione Marche.

ART. 22

ADEGUAMENTO DELL'INTEGRAZIONE

L'importo mensile dell'integrazione della retta di mantenimento in struttura residenziale da parte del Comune, viene aggiornato annualmente sulla base dei seguenti elementi:

- eventuale variazione dell'importo della retta medesima comunicata dalla struttura residenziale;
- modifica della compartecipazione alla spesa da parte della zona territoriale dell'ASUR;
- Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità calcolata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi;
- ogni altro documento ritenuto necessario a comprovare le condizioni economico-patrimoniali dell'assistito.

ART. 23

DONAZIONE BENI IMMOBILI

Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in assenza di soggetti tenuti alla solidarietà

famigliare, può accedere al servizio d'integrazione della retta allorché provveda alla donazione al comune dei beni posseduti.

Il richiedente titolare di beni immobili, con risorse economiche personali insufficienti a sostenere per intero il pagamento della retta di mantenimento, in presenza di soggetti tenuti alla solidarietà familiare ai sensi dell'art. 8, che però non dispongono di risorse sufficienti ad integrare la retta, può richiedere ugualmente l'accesso al servizio d'integrazione a condizione che provveda alla donazione al comune dei beni immobili posseduti. In questo caso l'ente si riserva l'accoglimento dell'istanza sulla base di valutazioni di opportunità.

Le donazioni che vengono ricevute dal Comune ai sensi del presente articolo potranno essere vincolate alla destinazione socio-assistenziale.

ART. 24

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'eventualità di concessione di nuove provvidenze economiche agli utenti che usufruiscono del servizio, il Comune provvede alla cessazione o alla riduzione dell'integrazione della retta, e può avviare adeguate azioni di recupero/rivalsa, richiedendo agli assistiti e/o ai soggetti tenuti alla solidarietà familiare, l'eventuale rimborso delle somme già erogate dall'ente, a decorrere dalla data di concessione delle suddette provvidenze.

Capo V

INTEGRAZIONE RETTA PER LA FREQUENZA AI CENTRI SOCIO EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI

ART. 25

CENTRI SOCIO-EDUCATIVI RIABILITATIVI DIURNI

L'ente contribuisce alla partecipazione della spesa per l'inserimento di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici medio gravi in età post scolare nei Centri Socio-Educativi Riabilitativi diurni (di seguito CSER) su proposta dell'U.M.E.A. o dell'U.M.E.E. dell'Asur, allo scopo di offrire loro l'opportunità di migliorare la qualità della vita in un ambiente educativo socializzante, sviluppare o mantenere il livello di autonomia personale, supportare il lavoro di cura delle famiglie, ridurre l'isolamento ed evitare il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 26

CONDIZIONI PER ACCEDERE

L'accesso ai Centri Socio-Educativi Riabilitativi Diurni è subordinato all'ammissione da parte dell'Organo di Gestione del Centro individuato e soggetto alle seguenti condizioni e modalità:

- a) condizione di handicap del richiedente, ai sensi dell'art.4 della Legge 5 febbraio 1992, n.104;
- b) parere favorevole dei competenti servizi dell'ASUR, Unità Multidisciplinare Età Evolutiva (UMEE) o Unità Multidisciplinare Età Adulta (UMEA);
- c) individuazione da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune con l'UMEE o UMEA, delle strutture socio educative ritenute più idonee ed adeguate al soggetto da inserire;
- d) Attestazione ISEE socio-sanitario in corso di validità calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.

ART. 27

DETERMINAZIONE SPESA DEI CENTRI DIURNI

Le spese per le prestazioni sanitarie erogate ai soggetti disabili frequentanti i Centri Socio Educativi Riabilitativi (CSER) sono sostenute dal Servizio Sanitario Regionale sulla base delle effettive presenze al centro. Le famiglie degli utenti ammessi al servizio sono tenuti al pagamento della spesa sociale determinata dall'organo di gestione del Centro, sulla scorta delle direttive emanate dalla Regione Marche.

ART. 28

INTEGRAZIONE DEL COMUNE

Il Comune di San Costanzo, compatibilmente alle disponibilità finanziarie, sostiene l'integrazione della spesa sociale per la frequenza dei soggetti disabili, residenti nel territorio del Comune, ammessi a frequentare i centri socio-educativi riabilitativi diurni funzionanti nei Comuni limitrofi qualora la struttura socio-educativa esterna venga ritenuta dal Servizio Sociale Professionale del Comune, dall'UMEE o dall'UMEA più idonea ed adeguata al soggetto da inserire e al progetto assistenziale.

Fatte salve eventuali convenzioni in essere con i Comuni titolari di Centri Diurni, questa Amministrazione partecipa alla spesa sociale valutando la situazione economica di ogni singolo disabile, attraverso l'indicatore ISEE socio-sanitario in corso di validità calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi.

Il Comune partecipa alla spesa annuale relativa alla frequenza dell'utente al CSER e l'entità del contributo sarà proporzionata all'effettiva intensità della frequenza, nella modulazione d'intervento di cui all'allegata TABELLA C del presente Regolamento e ridefinita dalla Giunta Comunale.

La quota di partecipazione erogata da questo Comune potrà essere concessa direttamente alle famiglie oppure al Centro ospitante in una unica soluzione.

La partecipazione alla spesa è onnicomprensiva della eventuale quota fissa richiesta dal Centro.

In caso di eccezionali situazioni di disagio familiare di natura socio - economica, la concessione del contributo potrà avvenire in deroga ai criteri sopra stabiliti dietro relazione dettagliata del Servizio Sociale Professionale e relativa determinazione del Responsabile del Servizio.

ART. 29

SERVIZIO DI TRASPORTO PER FREQUENZA CSER

Il servizio di trasporto per la frequenza ai Centri è erogato dal soggetto gestore del Centro.

Il Comune partecipa al pagamento del servizio, se escluso dalla retta di frequenza, limitatamente ad una percentuale della quota di spettanza del beneficiario e in corrispondenza alle risorse di bilancio.

Capo VI

MANTENIMENTO MINORI IN AFFIDO FAMILIARE O ETEROFAMILIARE

ART. 30

AFFIDAMENTO FAMILIARE

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, è affidato ad una famiglia o ad una comunità familiare, su disposizione dei Servizi Sociali con il consenso dei genitori esercenti

la potestà, ovvero con provvedimento del Tribunale per i minorenni quando manchi l'assenso dei genitori.

ART. 31

DISCIPLINA E MODALITA'

L'affidamento del minore è disciplinato dalla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni e integrazioni, recante il "Diritto del minore ad una famiglia", ed è regolato dalle norme del Regolamento d'Ambito Territoriale Sociale per la gestione coordinata ed integrata del servizio di affidamento familiare, deliberato dal Consiglio Comunale.

ART. 32

FAMIGLIA AFFIDATARIA

La famiglia affidataria accoglie il minore e provvede al suo mantenimento, all'educazione e all'istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori ed osservando le prescrizioni stabilite dai servizi sociali che hanno disposto l'affido.

ART. 33

INDENNITA' DI MANTENIMENTO

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio, attiva misure di sostegno e di aiuto economico dirette al mantenimento del minore e in favore della famiglia affidataria.

Il Responsabile dei Servizi Sociali, sulla base delle vigenti disposizioni stabilite dal Regolamento d'Ambito Territoriale Sociale, per la gestione coordinata ed integrata del servizio di affidamento familiare e sulla base della normativa regionale vigente in materia, provvede all'assegnazione dell'indennità di mantenimento alla famiglia affidataria.

L'importo mensile dell'indennità, viene definito in relazione alla tipologia di affido, alle problematiche del minore affidato, oltre alle possibilità di partecipazione economica dei genitori e dei parenti del minore.

L'indennità di mantenimento è sostenuta dal Comune di residenza del minore, tenendo conto che la famiglia affidataria potrebbe essere residente in altro Comune.

L'importo della retta non può comunque essere superiore a quanto stabilito annualmente dalla Regione Marche in materia di affidamento familiare.

Capo VII

ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE O TERRITORIALE

ART. 34

FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare offre un sostegno educativo a domicilio, in favore dei minori/disabili in situazioni di disagio familiare avendo come scopo primario il mantenimento degli stessi nel proprio ambiente familiare e sociale d'origine e garantendo alla famiglia un supporto temporaneo, monitorando la condizione generale del nucleo familiare.

ART. 35

DESTINATARI

Il servizio viene attivato a favore di minori che, a seguito della valutazione dei Servizi Sociali dell'Ente e/o di un decreto del Tribunale per i Minorenni delle Marche, necessitano di un intervento educativo qualificato di assistenza e a favore dei genitori che necessitano di sostegno nello svolgimento delle proprie funzioni genitoriali.

Tale servizio può essere attivato a favore di giovani disabili per i quali l'UMEA e/o DSM prevedano un progetto di tutoraggio nell'avviamento dei tirocini formativi al fine di favorire l'acquisizione di modalità lavorative e/o finalizzati all'inclusione sociale e a favore di minori disabili per la frequenza al centro estivo o per la realizzazione del progetto educativo individualizzato di cui al DPR 24/02/1994.

ART. 36

MODALITA' DI AMMISSIONE

L'accesso al servizio è determinato in relazione alla disponibilità ricettiva del servizio stesso.

La qualità del reddito personale e/o familiare costituisce elemento di valutazione per la compartecipazione della famiglia al costo del servizio.

ART. 37

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio di assistenza educativa domiciliare, erogato con la frequenza ordinaria di due visite settimanali dell'educatore, viene sostenuto dal Comune per la generalità degli utenti.

Quando l'intensità del servizio è superiore a quella ordinaria, alle famiglie beneficiarie può essere richiesta una compartecipazione al costo del servizio straordinario in misura commisurata all'indicatore ISEE della famiglia ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e successivi decreti attuativi, e come così quantificata nella Tabella D, allegata al presente regolamento.

TITOLO 3 – INTERVENTI SOCIALI

Capo VIII

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 38

DEFINIZIONE

Si definiscono interventi sociali di carattere economico quegli interventi finalizzati al superamento di condizioni di bisogno che potranno contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.

L'intervento si colloca all'interno di un progetto globale di attivazione/sostegno elaborato dal Servizio Sociale Professionale e vi si ricorre in via residuale solo qualora non sia possibile o risulti inopportuno l'utilizzo di altre tipologie di intervento socio-assistenziale.

I principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti nel presente testo sono i seguenti:

- integrazione: gli interventi economici propri del Servizio Sociale Professionale sono parte integrante delle politiche sociali per la casa, per il lavoro, la formazione, per l'educazione e vanno considerati in un quadro di sinergie che ne sviluppa pienamente l'efficacia;
- attivazione del cittadino: il cittadino deve essere informato e guidato per attivare tutti gli strumenti di sostegno al reddito altrimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale e locale;
- uniformità ed equità di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Tale regolamentazione si sviluppa nel rispetto dell'ordinamento vigente e disciplina la concessione di contributi economici entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio annualmente previsti e secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

Art. 39

DESTINATARI

Gli interventi sociali di carattere economico sono rivolti in particolare ai cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti con residenza anagrafica nel Comune di San Costanzo, che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà, in carenza od assenza di reti familiari o solidaristiche ovvero dalla presenza nel loro nucleo familiare di soggetti con inabilità di ordine fisico o psichico, o con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi della città, regione o stato di appartenenza, sono riservati esclusivamente interventi economici di emergenza. In tal caso gli interventi si estendono per il tempo strettamente necessario al superamento della fase di emergenza al fine di consentire il rientro nel Comune di residenza o nella nazione di appartenenza.

ART. 40

POSSIBILITA' DI ACCESSO

Agli interventi di sostegno familiare del presente Capo si accede quando risulta precluso l'accesso ad altri interventi (contributi erogati dalla Regione e dallo Stato in favore di particolari categorie, servizi sociali, ecc.) o quando questi risultano inadeguati a contribuire al superamento delle difficoltà economiche familiari.

Art. 41

REQUISITI DI ACCESSO

Ai fini dell'accesso agli interventi di cui sopra si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente - di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013 e successivi decreti attuativi, il quale non deve essere superiore ad Euro 10.632,94.

Il Comune è tenuto ad informare il richiedente la prestazione, circa il suo diritto ad ottenere il sostegno economico da parte dei soggetti tenuti alla solidarietà familiare di cui all'art. 8, e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

Costituiscono vincolo di non ammissione agli interventi sociali erogati dall'ente, la presenza di uno o più dei seguenti indicatori della condizione familiare:

- a) possesso di un autoveicolo con cilindrata superiore a 1600 cc immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
- b) possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei 3 anni antecedenti la richiesta ;
- c) possesso di camper o natanti;
- d) titolarità o possesso di fabbricati, con esclusione dell'abitazione della famiglia, con quote di possesso complessive superiori al 50%;
- e) titolarità o possesso di terreni edificabili;
- f) titolarità o possesso di terreni non edificabili dell'estensione superiore a Ha 2;
- g) titolarità di quote azionarie;
- h) titolarità di beni nell'impresa esercitata di un valore superiore ad € 50.000,00;
- i) titolarità di depositi o certificati di credito.

Non rappresenta motivo di esclusione all'accesso la titolarità delle proprietà di cui sopra qualora, in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non sia disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente.

Il servizio Sociale Professionale valuterà gli ulteriori seguenti requisiti:

- non disporre di una rete parentale adeguata a sostenere i bisogni primari o urgenti;
- avere un tenore di vita compatibile con la richiesta di sostegno economico.

Art. 42

MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso agli interventi sociali di carattere economico è consentito previa presentazione di richiesta, corredata di autodichiarazione (DPR 445/2000) debitamente sottoscritta, redatta su apposito modulo, che riporti:

- composizione familiare anagrafica;
- attestazione ISEE in corso di validità ai sensi D.P.C.M. 159/2013 (documento non necessario nel caso di richiesta di contributo straordinario per specifiche spese di minori in affidamento familiare di cui all'art. 49);
- la situazione occupazionale di tutti i componenti del nucleo familiare;
- l'elenco delle persone obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C. (questa dichiarazione sarà demandata alla valutazione del Servizio Sociale Professionale che, in considerazione dell'entità e della durata dell'intervento, provvederà anche in una fase successiva a richiedere l'idonea documentazione dei soggetti di cui al 433 del c.c. La mancata richiesta a questi ultimi dovrà essere debitamente motivata e formalizzata nel documento interno di natura professionale);

e trasmessa con l'utilizzo di ogni strumento ritenuto giuridicamente rilevante al Comune di San Costanzo.

L'intervento di natura economica può essere richiesto da ciascun componente maggiorenne del nucleo anagrafico familiare.

In caso di utenti inabilitati o interdetti, i richiedenti sono rispettivamente i curatori, i tutori ovvero gli amministratori di sostegno. Il contributo eventualmente erogato potrà essere riscosso dal richiedente ovvero da persona dallo stesso formalmente delegata.

L'Ufficio Servizi Sociali dell'ente svolge la funzione di accoglienza, di ascolto e allorché siano evidenti e plausibili le condizioni per l'accesso agli interventi, anche di supporto nella predisposizione delle domande.

Il Comune potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese al momento della domanda, mediante tutti gli strumenti consentiti dalla legge e avvalendosi dell'apporto e della collaborazione di tutti gli uffici dell'Ente.

Art. 43

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Gli interventi sociali di carattere economico si distinguono in:

- contributi economici ordinari;
- contributi economici straordinari e/o urgenti;
- buoni spesa;
- sostegno alle famiglie in emergenza abitativa;
- contributi straordinari per specifiche spese di minori in affidamento familiare

Capo IX

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI

Art. 44

CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI

Il Contributo ordinario consiste in un'erogazione economica mensile, che concorre al soddisfacimento dei bisogni primari quali: alimentazione, igiene, abitazione, utenze domestiche (acqua, luce e gas).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a) **età superiore ai 65 anni** in condizione di fragilità o non autosufficienza - in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 del CC;
- b) **età inferiore ai 65 anni** in assenza di discendenti o con figli impossibilitati a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 - disoccupati e non ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali e sanitarie;
- c) **disabili** in situazione di disabilità riconosciuta ai sensi della legge 104/92 con una rete parentale impossibilitata a provvedere agli obblighi previsti ai sensi dell'art. 433 del CC;
- d) **persone con programmi di recupero terapeutico certificato** come incompatibile con qualsiasi attività lavorativa e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
- e) **famiglie monoparentali con figli minori a carico**, in particolare nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad esempio la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- f) **donne sole** in stato di gravidanza ed in situazioni difficili, prive di sostegno parentale;
- g) **giovani tra i 18 ed i 21 anni di età** già in carico come minorenni al servizio sociale del Comune, in presenza di un progetto **di promozione** dell'autonomia;
- h) **nuclei familiari** con figli in età minore in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà, in assenza di ammortizzatori sociali (ad es.

fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento);

- i) **adulti con modalità di vita marginale** o con assenza di dimora stabile ma residenti;
- j) **nuclei familiari numerosi** monoreddito con numero di figli pari o superiori a tre, a rischio di povertà. 3

L'intervento sociale di compartecipazione al pagamento del canone di locazione è soggetto ad immediata decadenza nei seguenti casi:

- assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Popolare o intervenuta disponibilità non precaria di altro alloggio;
- subaffitto dell'alloggio a terzi;
- utilizzo improprio dell'alloggio ;
- perdita della iscrizione anagrafica nel comune.

I contributi concedibili di cui alle tipologie a) b) c) d) sono consentiti per la durata di tre mesi rinnovabili nell'arco dell'anno solare; per le tipologie di cui punti e) f) g) h) i) il contributo è consentito fino ad un massimo di sei mesi nell'arco dell'anno solare. 4

3 Lettera aggiunto con atto consiliare n. 54/2017

4 Periodo integrato con atto consiliare n. 54/2017

Art. 45

CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI E/O URGENTI

Il Contributo straordinario e/o urgente consiste in erogazioni economiche per esigenze straordinarie comprovate ed urgenti, non continuative, concedibili per un massimo di due volte nell'anno solare.

Gli interventi sono finalizzati a fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare.

Può essere erogato per spese riguardanti:

- cumulo arretrati affitto abitazione per morosità incolpevole;
- spese per ingresso in nuovo alloggio in presenza di gravi problematiche abitative;
- pagamento delle bollette utenze, acqua, luce, gas scadute in pre-distacco o già distaccate;
- ticket sanitario e spese per visite mediche di comprovata urgenza;
- spese per farmaci non erogati dal S.S.N.;
- spese scolastiche straordinarie inerenti la scuola dell'obbligo e la scuola secondaria di secondo grado;
- spese per il ripristino di condizioni igienico-abitative adeguate;
- acquisto di beni di prima necessità
- spese funerarie di un familiare convivente entro il primo grado in linea retta (genitori e figli) e secondo grado in linea collaterale (fratello /sorella).

Il contributo è erogabile a nuclei o singoli che si trovino in almeno una delle condizioni già indicate nel precedente articolo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo.

Art. 46

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E/O URGENTI

Il contributo massimo concedibile per gli interventi economici di cui agli artt. 43 e 44 è stabilito prendendo in considerazione il valore mensile dell'Assegno Sociale INPS definito annualmente.

riparametrato al numero dei componenti il nucleo familiare e limitatamente alle risorse di Bilancio.

Capo X

BUONI SPESA

Art. 47

BUONI SPESA - Definizioni

E' un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare beni alimentari e prodotti per la persona erogati da parte di soggetti accreditati. Di norma detto intervento è da preferire all'intervento economico in tutti casi in cui è strettamente connesso al sostentamento.

Qualora vengano erogati in concomitanza ai contributi economici ordinari e contributi economici straordinari e/o urgenti, il loro valore sarà ricompreso dentro i massimali stabiliti per i predetti contributi.

Capo XI

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA

ART. 48

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA - Definizioni

Il Comune garantisce il sostegno alle famiglie obbligate a lasciare l'abitazione per condizioni di sovraffollamento o anti igienicità o a seguito di intimazione di sfratto e di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile e temporaneamente impossibilitate a provvedere autonomamente alle proprie necessità abitative, erogando contributi ordinari e straordinari di cui ai precedenti articoli, ovvero procurando temporaneamente alloggi o promuovendo l'assegnazione temporanea di alloggi di proprietà di Enti Morali presenti nel territorio a canone di locazione agevolato.

L'assegnazione degli alloggi procurati non può superare la durata di due anni, salvo gravi impedimenti a reperire un alloggio adeguato, non imputabili al beneficiario.

Non possono accedere alle forme d'intervento sociale previste dal presente articolo, coloro che sono titolari di beni immobili, che abbiano alloggi in godimento a qualsiasi titolo nel territorio della Repubblica o proprietari di immobili all'estero.

Ai fini del presente regolamento sono considerati sprovvisti di alloggio coloro che a seguito del mancato pagamento del mutuo, risultano ancora titolari di un immobile sul quale è stato disposto il pignoramento.

Capo XII

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 49

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPECIFICHE SPESE DI MINORI IN AFFIDAMENTO FAMILIARE - Definizioni

Le famiglie o i singoli che accolgono in affidamento familiare, minori in carico al Comune di San Costanzo risultano beneficiari di contributi economici mensili, così come previsto dalla normativa regionale di riferimento come indicato al Capo VI del presente Regolamento.

Sono previsti inoltre contributi economici straordinari, nei limiti annuali degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al rimborso di particolari e specifiche spese, qualora ad esse non possa provvedere, in tutto o in parte, la famiglia di origine del minore.

Tali spese, preventivamente concordate con il Servizio Sociale Professionale che segue il minore, riguardano:

- spese di carattere sanitario straordinarie e particolarmente onerose, che esulano dai controlli di routine (visite specialistiche, cure odontoiatriche ed odontotecniche, riabilitazione, acquisto occhiali, protesi, ausili ortopedici, ecc.) ove non erogabili tramite il SSN. Tali necessità sanitarie devono essere supportate da prescrizione medica del Servizio Sanitario Nazionale e da preventivo di spesa;
- partecipazione alla spesa per acquisto libri scolastici, fino ad un limite massimo del 50%, qualora non sia possibile ottenere il contributo o rimborso ai sensi della normativa vigente;
- partecipazione alla spesa fino ad un limite massimo del 50%, per attività scolastiche ed extrascolastiche (iscrizioni o rette per corsi professionali, divise, materiali particolarmente onerosi, attività sportive, ricreative, associative ecc..) se contemplate nel progetto educativo individualizzato sul minore, stabilito dall'équipe multiprofessionale che segue il caso.

L'importo annuo massimo erogabile per ciascun minore non può essere superiore ad € 800,00.

Capo XIII

EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Art. 50

ITER PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

Il Servizio Sociale Professionale valuta il bisogno da cui origina la richiesta di aiuto economico, redige una relazione sociale e formula, con il coinvolgimento attivo del richiedente e della sua famiglia, un progetto individualizzato sulla base di quanto rilevato, tenendo conto delle risorse del richiedente, della sua famiglia, di quelle presenti sul territorio e di quelle di bilancio dell'Ente.

Al termine della valutazione, trasmette al responsabile del procedimento amministrativo la proposta di sostegno economico corredata dalla documentazione necessaria per l'iter amministrativo.

Il responsabile del procedimento provvede al compimento dell'istruttoria, verificando e valutando la correttezza e la coerenza della documentazione amministrativa e reddituale prodotta nonché qualsiasi ulteriore elemento rilevante ai fini giuridico-amministrativi.

Il Servizio Sociale Professionale provvederà ad integrare l'istruttoria con proprie valutazioni, qualora ritenuto opportuno.

Nei casi di assegnazione di contributo economico di particolare entità, nonché in quelli straordinari di assegnazione di importo oltre i limiti del valore mensile dell'Assegno Sociale INPS

definito annualmente, riparametrato al numero dei componenti il nucleo familiare, fissati dal presente regolamento, la proposta di sostegno economico contenuta all'interno del Progetto socio-assistenziale viene discussa e valutata, ai fini del suo eventuale accoglimento, da una Commissione composta dal Sindaco o Assessore ai servizi Sociali, dal Responsabile del Settore, dall'operatore del Servizio Sociale Professionale e dal Responsabile del Settore Finanziario.

La Commissione così composta, opera con modalità organizzative che garantiscono:

- celerità del procedimento attraverso procedure snelle che favoriscano comunque la collegialità delle decisioni;
- equità, parità di trattamento e trasparenza sia nella fase di formulazione del Progetto sia nella fase di definitiva determinazione dell'importo del sostegno economico;
- attività di discussione, valutazione e approfondimento sui singoli casi tra operatori professionali;
- rispetto della riservatezza delle persone / nuclei familiari interessati.

La Commissione decide tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

Il procedimento per l'erogazione degli interventi economici di cui agli articoli precedenti 44-45-47-48-49 deve concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla data di acquisizione agli atti della richiesta presentata dall'interessato.

In caso di esito favorevole, il responsabile del procedimento amministrativo provvede all'adozione di tutti gli atti necessari a garantire l'erogazione del contributo, ivi compresa la comunicazione dell'esito al richiedente.

Parimenti, sarà cura del responsabile del procedimento inviare apposita comunicazione al richiedente qualora l'esito dovesse essere negativo per carenza dei requisiti oggettivi. Diversamente, la conclusione del procedimento sarà a cura del Responsabile di Settore in tutte le altre fattispecie legate alla valutazione di carattere professionale.

Art. 51

DEROGHE

In casi di particolare complessità ovvero di eccezionale gravità, a seguito di eventi non prevedibili né ripetibili, è consentito derogare dai limiti di reddito, d'importo e di durata, previa valutazione ed approvazione da parte della commissione come previsto al precedente art. 6 del presente Regolamento.

Capo XIV

CONTRIBUTI DELLA REGIONE E DELLO STATO IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

ART. 52

NORME DI LEGGE

Il Comune ai sensi dell'art.131 del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112, svolge le funzioni amministrative nei procedimenti di concessione dei contributi, erogati dallo Stato e dalla Regione in favore di particolari categorie, in adempimento alle leggi di riferimento attualmente vigenti:

- **Legge 9 dicembre 1998, n.431 - art.11** / D.M. 7 giugno 1999
Contributi per il pagamento dei canoni di locazione;
- **Legge Regionale 16 dicembre 2005, n. 36**
Sostegno all'accesso alle locazioni private;
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 - art.27** / D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320

Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore;

- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 - art.65** / D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n.452
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- **Legge 23 dicembre 1998, n.448 - art.66** / D.P.C.M. 21 dicembre 2000, n.452
Concessione assegno di maternità;
- **Legge Regionale 4 giugno 1996, n.18**
Interventi in favore delle persone handicappate;
- **Legge Regionale 30 giugno 1997, n.39**
Interventi a favore dei marchigiani all'estero;
- **Legge Regionale 10 agosto 1998, n.30**
Interventi a favore della famiglia;
- **Legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32**
"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia".

ART. 53

MODALITA' DI ACCESSO

Ai contributi indicati nell'articolo precedente si può accedere con le modalità ed i termini stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale, a prescindere dalle norme del presente regolamento.

I criteri di accesso sono pubblicati dall'Ufficio Servizi Sociali sul sito internet del comune e diffusi mediante altre forme idonee di pubblicità stabilite di volta in volta in base al numero dei destinatari.

ART. 54

CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI

I contributi previsti dal presente capo, concessi in favore di particolari categorie di cittadini, sono complementari alle spese sostenute dalle famiglie e vengono di norma erogati a rimborso delle specifiche spese già sostenute e documentate dai richiedenti.

ART. 55

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi da corrispondere ai richiedenti, quando di competenza comunale, è effettuata dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dall'accredito delle somme da parte della Regione Marche o del comune capofila dell'Ambito territoriale Sociale o dell'Azienda Sanitaria Regionale, secondo le rispettive competenze.

Capo XV

RIDUZIONI O ESONERI SULLE TARIFFE PREVISTE PER I SERVIZI SCOLASTICI

ART. 56

DISCIPLINA

Il presente capo disciplina i criteri di riduzione o di esonero relativi al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione per la fruizione dei seguenti servizi scolastici:

- mensa scolastica - scuola dell'Infanzia;
- trasporto scolastico - scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado

nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM 159/2013 e successivi decreti attuativi, in quanto trattasi di prestazioni sociali agevolate.

ART. 57

RICHIESTE DI RIDUZIONE O DI ESONERO

Le domande di riduzione/esonero devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Sociali, entro il termine che sarà reso noto dall'Ufficio mediante avviso pubblico annuale.

ART. 58

REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti per accedere alla riduzione o all'esonero dal pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici sono i seguenti:

- a. Residenza del nucleo familiare nel Comune di San Costanzo da almeno 6 mesi. 5
Il nucleo familiare considerato è costituito dalla famiglia anagrafica secondo le nuove disposizioni in materia dettate dal D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e successivi decreti attuativi;
- b. Usufruire dei servizi di mensa scolastica o di trasporto per la frequenza agli istituti scolastici presenti sul territorio Comunale;
- c. Avere un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) - calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n.159 e successivi decreti attuativi, in corso di validità, non superiore ad € 8.000,00;
- d. Per le famiglie numerose con numero di figli pari e/o superiori a tre, il tetto ISEE per accedere agli esoneri scolastici è aumentato ad € 13.000,00;

5 Lettera modificata con atto consiliare n. 54/2017

ART. 59

ENTITÀ DELLA RIDUZIONE O DELL' ESONERO

La riduzione o l'esonero dal pagamento dei servizi scolastici sarà concesso in percentuale in base all'appartenenza del richiedente alle elencate fasce reddituali di cui alla TABELLA E, allegato del presente Regolamento.

Per le famiglie numerose con numero di figli pari e/o superiori a tre con ISEE non compreso nelle fasce di cui alla tabella E, la riduzione sul costo dei servizi scolastici sarà concessa secondo le fasce di cui alla Tabella E1, allegato del presente Regolamento.

In caso di disoccupazione, cassa integrazione, licenziamento, è possibile, durante l'intero anno scolastico presentare l'ISEE CORRENTE per accedere ad eventuali riduzioni o esoneri scolastici, previa dovute verifiche d'Ufficio da parte del Servizio Sociale Professionale. La richiesta di riduzione o di esonero avrà decorrenza dal mese stesso della data di presentazione e fino a tutto il mese di validità dello stesso ISEE Corrente;

Per quanto riguarda gli immigrati aventi diritto, gli stessi potranno presentare domanda di esonero dopo il perfezionamento della pratica migratoria, e comunque entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione del servizio e l'agevolazione sarà concessa dal mese stesso della presentazione della domanda;

Per le famiglie con ISEE compreso nelle fasce di cui alle Tabelle E e E1, verrà applicata ulteriore riduzione del 15% sul costo del servizio del secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio scolastico;

Qualsiasi variazione o mutamento della composizione del nucleo familiare o delle condizioni economiche, dovrà essere comunicata all'Ufficio Servizi Sociali, mediante presentazione della nuova Attestazione ISEE aggiornata; la decorrenza degli effetti della variazione avverrà dal mese successivo a quello di ricezione della nuova documentazione.

ART. 60

AGGIORNAMENTO FASCE ISEE

La Giunta Comunale di San Costanzo, provvede ad aggiornare le tariffe per la concessione degli esoneri dal pagamento dei servizi scolastici stabilendo il valore ISEE massimo per accedere alle relative agevolazioni.

TITOLO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo XVI

ALBO BENEFICIARI - CASELLARIO DELL'ASSISTENZA - ENTRATA IN VIGORE – RINVIO ALLE NORME

ART. 61

ALBO DEI BENEFICIARI

L'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica del comune previsto dall'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, è aggiornato annualmente con i benefici concessi ai sensi del presente regolamento entro il mese di febbraio.

ART. 62

PRIVACY

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali", qualunque informazione relativa all'utenza di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata in relazione allo svolgimento delle funzioni che ad esso competono.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazione o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare le prestazioni e/o gli interventi sociali e/o lo svolgimento dell'iter procedurale, previo consenso espresso dall' interessato.

ART. 63

CASELLARIO DELL'ASSISTENZA

Il Comune provvede all'aggiornamento della banca dati delle prestazioni sociali agevolate tenuta dall'INPS, in esecuzione al D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i..

ART. 64

ADEGUAMENTO VALORI

I valori delle tabelle allegate al presente regolamento sono soggette a revisione periodica da parte della Giunta Comunale, in relazione alle mutate condizioni socio-economiche del territorio, alle disponibilità finanziarie dell'Ente e alle normative che saranno successivamente emanate dalla Regione Marche.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, ai sensi dell'art.64 dello Statuto, ad eccezione della parte relativa alle "Riduzioni ed Esoneri dal pagamento delle rette per i servizi scolastici" di cui agli artt.56-57-58-59-60 che entra in vigore dal 01.09.2017, in concomitanza al nuovo anno scolastico 2017/2018.

ART. 66

PRESENZA DI PRECEDENTI REGOLAMENTI

Il presente Regolamento:

- sostituisce per la parte inerente alla fattispecie di Sussidio "nel quale sono ricompresi gli interventi di carattere assistenziale nei confronti di persone in condizione di bisogno" il precedente approvato con atto di Consiglio Comunale n. 124 del 19.12.1990;
- sostituisce integralmente a partire dal 01.09.2017, per la parte relativa alle "Riduzioni ed Esoneri dal pagamento delle rette per i servizi scolastici", il regolamento esoneri approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 22.10.2012.

Le norme del presente Regolamento cesseranno di avere efficacia per singoli capi, servizi o tipologie di intervento, parallelamente all'entrata in vigore di nuove corrispondenti norme regolamentari adottate in modo associato dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale.

ART. 67

RINVIO ALLE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti in materia.

**VALUTAZIONE DEL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
CON ISEE SUPERIORE A EURO 10.632,94**

	<u>Diminuzione del valore ISEE</u>
<input type="checkbox"/> Malattia invalidante	Euro 1.000,00
<input type="checkbox"/> Disoccupazione nell'ultimo biennio	Euro 1.000,00
<input type="checkbox"/> Precarietà occupazione persistente	Euro 1.000,00
<input type="checkbox"/> Alloggio inadeguato, sovraffollato o privo di servizi essenziali	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Separazione dei coniugi nell'ultimo anno in presenza di figlio minore	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Indisponibilità di beni essenziali (automobile, lavatrice o televisore)	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Mancato pagamento del mutuo prima casa, dell'affitto o delle utenze (acqua, elettricità, gas, ecc.) reiterato per oltre 6 mesi	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Isolamento abitativo	Euro 500,00
<input type="checkbox"/> Presenza di due o più figli minori	Euro 500,00

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI MANTENIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Importo mensile della retta di mantenimento	+ €	_____
Partecipazione alla spesa della z.t. Dell'ASUR	- €	_____
Provvidenze da lavoro, pensione, vitalizio, ecc.	- €	_____
Indennità personali, accompagnamento, INAIL, ecc.	- €	_____
Rendite finanziarie	- €	_____
Altri redditi e provvidenze	- €	_____
Riserva per spese personali (Anziani € _____ mensili in base al regolamento della struttura, disabili € _____ mensili come stabilito dalla vigente DGR Regione Marche)	+ €	_____
Integrazione mensile	= €	=====
• INTEGRAZIONE MENSILE COMUNE	€	_____
• Retta mensile a carico dell'utente	€	_____

INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI FREQUENZA IN CSER

€ 3.000,00 quota fissa annua di integrazione Retta erogata dal Comune;

Per ISEE inferiori ad Euro 20.000,00, la maggiorazione del contributo viene erogata in proporzione e a fianco di ciascuna delle fasce di seguito indicate:

FASCIA DI REDDITO di appartenenza	VALORE ISEE	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE ANNUA per la frequenza di un CSER sito in un altro territorio comunale
1^ fascia	da €. 0,00 ad € 5.000,00	€. 3.000,00 + €. 3.600,00
2^ fascia	da € 5.000,01 ad € 6.500,00	€. 3.000,00 + €. 3.000,00
3^ fascia	da € 6.500,01 ad € 9.000,00	€. 3.000,00 + €. 2.600,00
4^ fascia	da € 9.000,01 ad € 15.000,00	€. 3.000,00 + €. 1.500,00
5^ fascia	da € 15.000,01 ad € 20.000,00	€. 3.000,00 + € 1.000,00
6^ fascia	superiore ad € 20.000,01	€ 3.000,00

COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE

La compartecipazione alla spesa è dovuta qualora gli accessi settimanali siano superiori a n. 2

VALORE ISFE	COMPARTECIPAZIONE ORARIA
da € 0,00 a € 5.500,00	gratuito
da € 5.500,01 a € 10.000,00	€ 5,00
da € 10.000,01 a € 15.000,00	€ 7,00
da € 15.000,01 a € 20.000,00	€ 9,00
da € 20.000,01 a € 25.000,00	€ 11,00
da € 25.000,01 a € 30.000,00	€ 13,00
da € 30.000,01 a € 35.000,00	€ 15,00
superiore ad € 35.000,01	€ 18,00

**ESONERI E RIDUZIONI - RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI
(SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO)**

Fascia di reddito di appartenenza	Valore ISEE	Percentuale esonero o riduzione
1^ fascia	da € 0,00 a € 3.800,00	100%
2^ fascia	da € 3.800,01 a € 4.200,00	70%
3^ fascia	da € 4.200,01 a € 5.500,00	50%
4^ fascia	da € 5.500,01 a € 8.000,00	30%

IN AGGIUNTA: Riduzione del 15% sulla retta per il secondo figlio che usufruisce dello stesso servizio;
Riduzione del 20% sulla retta dal terzo figlio in poi che usufruisce dello stesso servizio;

**RIDUZIONI - RETTE PER I SERVIZI SCOLASTICI (SERVIZIO MENSA E SERVIZIO TRASPORTO)
NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI PARI E/O SUPERIORI A TRE - LIMITE ISEE 13.000,00**

Fascia di reddito di appartenenza	Valore ISEE	Percentuale riduzione
1^ fascia	Da € 8.000,01 a € 9.500,00	25%
2^ fascia	Da € 9.500,01 a € 10.200,00	20%
3^ fascia	Da € 10.200,01 a € 11.800,00	15%
4^ fascia	Da € 11.800,01 a € 13.000,00	10%

IN AGGIUNTA: Riduzione del 15% sulla retta per il secondo figlio che usufruisce dello stesso servizio;
Riduzione del 20% sulla retta dal terzo figlio in poi che usufruisce dello stesso servizio.